

DETPRES DEL 18 SETTEMBRE 2017 N. 372

Fondo vittime dell'amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30.

Determinazione della misura complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva per l'anno 2016.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il d.p.r. del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

visto l'articolo 1, commi 241 – 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2011 n. 30, recante il "Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'art. 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

visto l'art 2, comma 3, del citato decreto n. 30/2011 in base al quale "..... *A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.... A tal fine l'INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto.*";

vista la relazione del Direttore Generale in data 12 settembre 2017, nella quale si evidenzia che - relativamente all'insufficienza del finanziamento a carico dello Stato per l'erogazione del primo acconto per l'anno 2016 nella prevista misura del 10% - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su quesito dell'Istituto circa la legittimità di procedere all'erogazione di acconti in misura inferiore a detta percentuale, ha comunicato che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha osservazioni da formulare stante il limite massimo di spesa annuo a carico dello Stato determinato dall'ammontare delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato e riferite al medesimo esercizio;

preso atto delle risultanze della nota tecnica del 3 agosto 2017 elaborata dalla Consulenza Statistico Attuariale, allegata alla sopraindicata relazione del Direttore Generale;

tenuto conto che la spesa per l'erogazione del secondo acconto della prestazione aggiuntiva per l'anno 2016, quantificata in 2,3 milioni di euro, trova copertura nelle risorse già trasferite all'Istituto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali quale dotazione del Fondo a carico del Bilancio dello Stato,

DETERMINA

La misura complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva 2016 del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2016 pari a 10,1%.

Tenuto conto che la percentuale del primo acconto già erogato è stata del 9%, la misura del secondo acconto per l'anno 2016 risulta pari a 1,1%.

La spesa relativa all'erogazione del secondo acconto della prestazione aggiuntiva 2016, quantificata in 2,3 milioni di euro, graverà sulla voce U.7.02.03.01.001.01, imputabile alla Missione/programma 6.1 "Servizi conto terzi e partite di giro" del Bilancio di previsione dell'Istituto per l'esercizio 2017, che trova copertura nelle risorse già trasferite all'Istituto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali quale dotazione del Fondo a carico del Bilancio dello Stato.

f.to prof. Massimo De Felice